Meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. Approvate le modalità di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021 approvate, **con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022**, le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo e le procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili trasmesse tramite SdI

Nel provvedimento direttoriale, inoltre, disciplinate le modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 **trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.** Nel dettaglio, stabilito che «Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <*Natura*> il **codice specifico N3.5 "*Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento*"**, nonché gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16

<*AltriDatiGestionali*> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <*TipoDato*> deve essere riportata la dicitura "*INTENTO*";
- nel campo 2.2.1.16.2 <*RiferimentoTesto*> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato

dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);

- nel campo 2.2.1.16.4 *<RiferimentoData>* deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021**, recante: «*Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento*», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244